

ALLEGATO alla determina Servizi Generali n. 23 del 29/01/2014

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Reg n. ____

Convenzione per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energia elettrica e gas naturale clienti domestici disagiati.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno _____ del mese di **GENNAIO** in Sagrado

tra

il Comune di Sagrado, con sede in via Dante Alighieri 19, C.F. 80002010314, rappresentato dalla dr.ssa Ivana Bianchi, nata a Sant'Angelo il Lizzola (PU) il 22.06.1958, nella sua qualità di Titolare di P.O. Area Servizi Generali

e

il CAAF _____, con sede in _____, via _____ n. ____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del rappresentante legale sig. _____, nato a _____ il _____, residente presso la sede legale del CAF;

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28.12.2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che l'art. 46 del Decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1, c. 375 della legge n. 2006/05;

- che il Decreto interministeriale del 28.12.2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. mod. ed integrazioni.
- che il Decreto interministeriale del 28.12.2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31.03.98 n. 109 e succ. mod. ed int., ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4, c. 3, D.Lgs. 31.03.98 n.109 e succ. mod. ed int., la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai CAF previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3, c. 2, D.P.C.M. 18.05.2001 e dell'art. 18, c. 4, D.M. 21.12.2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a

questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e

dell'ISEE.

Art. 2 - servizio bonus tariffa sociale

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) dei dati.

Art. 3 – obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4 – conservazione dei dati

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di

trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il CAAF inoltrerà al Comune una copia di ogni domanda presentata, ovvero un elenco delle stesse, secondo modalità stabilite di comune accordo.

Art. 5 – trattamento dati

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 6 – polizza assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Sagrado rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7- compenso

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a

corrispondere euro 5,00 + IVA di legge per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e fino al 31.12.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sagrado, _____

per il Comune - dr.ssa Ivana Bianchi _____

per il CAAF - sig. _____ _____